



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE A 40.000,00 EURO**

Approvato il 27 giugno 2019 con deliberazione n.05/2019 del Consiglio di Amministrazione

Indice:	Pag.
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 – Finalità e principi generali	2
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Responsabile del Procedimento	3
Art. 5 - Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto	3
Art. 6 - Procedure di selezione dei contraenti	4
Art. 7 – Affidamento diretto	5
Art. 8 - Requisiti dei contraenti	5
Art. 9 - Criteri di affidamento	6
Art. 10 – Procedura di affidamento	6
Art. 11 – Pubblicità	7
Art. 12 – Forma del contratto	7
Art. 13 – Pagamenti	7
Art. 14 – Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 - Il presente Regolamento si ispira ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (in seguito anche "Codice") e disciplina i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità (d'ora in avanti "Fondazione") di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate all'art. 35 del D.Lgs citato .

2- Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Fondazione in osservanza della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 2 - Finalità e principi generali

1 - Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze della Fondazione.

2 - Le procedure di affidamento devono rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Il principio di rotazione implica che non è possibile effettuare un affidamento a un soggetto che sia stato ultimo aggiudicatario di un lavoro, servizio o fornitura.

Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, forniture o opere, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da coloro a cui è stata precedentemente affidata la realizzazione della fornitura o del lavoro, potrebbero recare grave pregiudizio alla Fondazione, per evidenti e/o documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio al fine di rimuovere situazione dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità.

3 - Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile del procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

4 - Non sono ammessi frazionamenti artificiali delle prestazioni al solo fine di ricondurne l'acquisizione nei limiti della disciplina del presente Regolamento.

Art. 3 - Definizioni

1 - Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:

- a) per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, sostituzione, e manutenzione impianti;
- b) per forniture si intendono l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti. Un contratto di fornitura può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- c) per servizi si intendono prestazioni diverse dai lavori e dalle forniture;

2 - Qualora un intervento si configuri come una prestazione mista di lavori, forniture e/o servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Fatte salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al valore della stessa rispetto al valore complessivo dell'intervento.

Art. 4 - Responsabile del Procedimento

1 – Per tutte le procedure di affidamento è nominato un Responsabile del Procedimento e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o un Direttore Lavori.

2 - Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti, come previsto al successivo art. 5.

Art. 5 - Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1 – Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento, salvo diversa indicazione, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o di Direttore dei Lavori.

2 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) per ragioni concernenti l'organizzazione interna della Fondazione, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

3 - Il Direttore dei Lavori è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, oltre che tecnologico.

4 - Nel caso di cui ai commi precedenti, la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori avviene con Disposizione del Direttore della Fondazione su segnalazione del Responsabile del Procedimento.

5 - Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, viene indicato nel contratto di affidamento o, in ogni caso, tempestivamente comunicato al fornitore.

Art. 6 - Procedure di selezione dei contraenti

1 - Affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00:

1.a) Affidamenti di importo inferiore a euro 10.000,00

E' possibile l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato (Il Responsabile del Procedimento motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale - esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti - e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al principio del divieto di rotazione, motivando sinteticamente tale scelta.

Con riferimento agli affidamenti inferiori a Euro 40.000 gli operatori economici di settore possono essere individuati mediante indagini di mercato, tramite consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca in Internet ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo purché venga rispettato il principio di rotazione, come specificato al precedente Art. 2 comma 2.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure relative ad affidamenti inferiori a 40.000 euro non è obbligatoria.

Ai fini di una maggiore economicità della prestazione è comunque raccomandabile richiedere più preventivi anche per gli importi inferiori a euro 10.000,00

1.b) Affidamenti di importo pari o superiore a euro 10.000 e inferiore a euro 40.000:

L'affidamento di contratti di importo compreso fra euro 10.000 e 39.999 avviene a seguito della richiesta di almeno tre preventivi a operatori economici del settore.

Qualora esistano motivi tali da rendere inutile, eccessivamente oneroso o, sproporzionato l'invito a più soggetti, per ragioni di garanzia di continuità, diritti di esclusiva, specialità o particolarità della prestazione in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, è

possibile procedere tramite affidamento diretto. Le motivazioni devono essere esplicitamente espresse.

Con riferimento agli affidamenti inferiori a euro 40.000, gli operatori economici di settore possono essere individuati tramite indagini di mercato, mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca in Internet ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo, purché venga rispettato il principio di rotazione, come specificato al precedente art. 2 comma 2.

Tutti gli importi si intendono Iva esclusa e al netto delle ritenute previdenziali se previste.

Art. 7 – Affidamento diretto

E' ammesso il ricorso all'acquisizione diretta di beni, servizi e lavori nelle seguenti ipotesi:

1. In circostanze di somma urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso, è possibile procedere a trattativa diretta con un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, nei limiti dell'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la tutela del patrimonio.
2. Quando i lavori, i servizi e le forniture possono essere forniti unicamente da un operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere direttamente ordinate dal direttore della Fondazione, senza la preventiva autorizzazione alla spesa, previa comunicazione formale al C.d.A.

In ogni caso l'affidamento diretto deve essere preceduto da richiesta scritta di preventivo, con indicazione delle caratteristiche della prestazione ed eventuali condizioni particolari.

Art. 8 - Requisiti dei contraenti

1 - Gli operatori economici ammessi alla procedura devono possedere i requisiti generali previsti dal "Codice" (APPALTI), oltre ai requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica e i requisiti di capacità economica e finanziaria, eventualmente richiesti dalla Fondazione, e l'esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento in conformità alla normativa vigente e sulla base delle esigenze della Fondazione.

2 - Per lavori, servizi e forniture di importo fino a euro 10.000,00, in caso di affidamento diretto, la Fondazione ha facoltà di procedere alla stipula del contratto (nelle forme indicate all'art. 12 del presente Regolamento) sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti.

3 - Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini di affidamenti diretti di importo fino a 20.000, la Fondazione effettua idonei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, nella misura del 20% degli stessi nell'arco di un anno solare, per verificare la sussistenza dei requisiti generali e dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o in relazione a specifiche attività.

4 - Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5 - Per importi superiori a 10.000,00 euro e fino ai 40.000,00 euro, la Fondazione, prima di stipulare il contratto (nelle forme indicate al successivo art. 12) procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o in relazione a specifiche attività.

6 - In caso di affidamento di lavori, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Art. 9 - Criteri di affidamento

1 - L'affidamento può avvenire, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, secondo i seguenti criteri:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione a elementi e parametri sia tecnici che economici, preventivamente definiti nella lettera di invito anche in forma sintetica;

b) in base al minor prezzo, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna valutazione qualitativa.

E' consentito il ricorso al criterio del minor prezzo: - per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

2 - L'affidamento può avvenire solo dopo l'approvazione di spesa dell'importo stimato da parte del Direttore della Fondazione.

Art. 10 - Procedura di affidamento

1 - La procedura di affidamento si articola in tre fasi:

A1) richiesta di preventivo e affidamento diretto, nei casi consentiti tramite atto motivato (determina di affidamento) (importi fino a 10.000,00 euro)

oppure:

A2) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici; (importi dal 10.000 a 40.000,00 euro)

B) Pubblicazione esito procedura;

C) Stipulazione del Contratto.

Art. 11 - Pubblicità

1 – Gli atti della procedura di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza.

2 - Ad esito della procedura negoziata, la Fondazione pubblica nel proprio sito internet le informazioni relative alla procedura previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, l'elenco dei soggetti invitati, quelli che hanno effettivamente proposto offerte e i dati dei soggetti aggiudicatari.

Art. 12 - Forma del contratto

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite scrittura privata. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Art. 13- Pagamenti

1 - I pagamenti sono disposti su presentazione di regolare fattura, emessa secondo le norme fiscali vigenti, previa verifica di conformità della prestazione e conseguente liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento oppure, ove presenti, del Direttore Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori.

2 - La competente struttura della Fondazione provvede entro i termini di legge ad effettuare i pagamenti a saldo o in acconto secondo quanto previsto nella lettera d'invito o nel successivo contratto concluso nelle forme indicate al precedente art. 12.

3 - I pagamenti sono effettuati di norma tramite bonifico bancario. Altre forme di pagamento eventualmente concordate devono essere tracciabili.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con approvazione del C.d.A entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.